

Bur n. 62 del 29/07/2008

Artigianato

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1638 del 17 giugno 2008

Semplificazione delle procedure per l'avvio di un'impresa artigiana: prime indicazioni per l'adozione da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle Camere di commercio di modalità operative uniformi ai fini del coordinamento dell'istituto della comunicazione unica, previsto dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, con le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

Il Presidente, on. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue:

L'art. 9 del D.L. n. 7/07, come modificato dalla legge di conversione n. 40/07, ha introdotto l'istituto della comunicazione unica, quale forma di semplificazione del procedimento per la nascita di nuove imprese fondata sulla cooperazione tra diversi enti della pubblica amministrazione.

In particolare, la citata norma dispone che la comunicazione unica assolva a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. La comunicazione è presentata dall'interessato per via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese, il quale dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione. Secondo la previsione normativa tutte le comunicazioni concernenti gli adempimenti di cui sopra devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse per via telematica.

La completa applicazione della nuova procedura è comunque subordinata all'emanazione di due decreti ministeriali, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire entro il 17 maggio 2007), con i quali definire, rispettivamente, il modello di comunicazione unica e le regole tecniche, le modalità di presentazione e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. Al riguardo, si ricorda che il modello di comunicazione unica è stato approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, mentre lo schema di decreto contenente le regole tecniche ha già acquisito, in data 28 febbraio 2008, il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Nel contempo, in attesa dell'emanazione del citato decreto ministeriale, il 19 febbraio è iniziata la sperimentazione in alcune province "pilota", tra cui Venezia e Padova, con il coinvolgimento solo di alcuni soggetti tra imprese, associazioni e professionisti, che le camere interessate hanno formato e formeranno sulla nuova procedura. Nel periodo sperimentale sarà possibile assolvere tramite la comunicazione unica i seguenti adempimenti:

- Agenzia delle Entrate: dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, variazione dati, cessazione attività;
- Camere di commercio: iscrizioni, modifiche, cessazioni;
- INAIL: solo iscrizioni;

– INPS: solo iscrizioni per titolari/soci di imprese del terziario e datori di lavoro non artigiani. Sono esclusi in questa prima fase gli imprenditori agricoli.

A regime, anche per INAIL e INPS, la nuova procedura sarà utilizzabile, non solo per l'avvio dell'attività, ma anche per comunicare variazioni e cessazioni d'impresa. La fase sperimentale si concluderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di impresa. Sarà in tal modo possibile avviare una nuova attività in tempi brevissimi; all'impresa interessata giungerà immediatamente, presso una casella di posta elettronica certificata gratuita, fornita dalle Camere di commercio, la ricevuta di protocollo della pratica che costituirà titolo per l'immediato avvio dell'attività.

L'istituto della comunicazione unica vede, quindi, le Camere di commercio come l'ufficio di riferimento per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA, dell'iscrizione al Registro delle Imprese nonché ai fini previdenziali ed assicurativi. Resta comunque ferma la potestà di controllo successivo ed in via di autotutela da parte delle amministrazioni competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge, le quali potranno adottare, ad esempio, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca o di annullamento d'ufficio dell'iscrizione ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto sopra, è da ritenersi che, tra le amministrazioni competenti a ricevere notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica, siano da annoverarsi anche le Commissioni provinciali per l'artigianato, operanti presso ciascuna Camera di commercio, cui è attribuita la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi della l.r. n. 67/87. D'altra parte anche lo stesso schema di decreto ministeriale, contenente le regole tecniche, contempla espressamente tra i soggetti destinatari della comunicazione unica "gli uffici dell'Albo delle imprese artigiane operanti presso le camere di commercio".

Ai fini di semplificazione degli adempimenti a carico degli imprenditori interessati, è necessario, in questa prima fase, almeno un coordinamento tra la nuova procedura di presentazione della comunicazione unica e quella di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, che potranno così attuarsi con un unico adempimento, fatta salva la facoltà di procedere alle relative iscrizioni in tempi diversi, in conformità a quanto previsto dalle rispettive norme di settore. Di conseguenza, il trasferimento telematico della comunicazione unica, da parte del Registro delle Imprese, alla Commissione provinciale per l'artigianato equivale, a seconda dei casi, a domanda di iscrizione all'Albo o a denuncia di modificazione o di cessazione di attività artigiana ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 della l.r. n. 67/87.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, come la cancellazione, restano subordinate alla previa deliberazione della competente Commissione provinciale per l'artigianato. Resta ferma, inoltre, la facoltà delle Commissioni provinciali per l'artigianato di disporre l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio dell'impresa ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge regionale, nonché di accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge per l'esercizio in forma artigiana di specifiche attività professionali di categoria.

Sempre in questa prima fase di avvio della comunicazione unica, un'ulteriore semplificazione degli adempimenti, a carico degli interessati, si potrà ottenere tramite l'adozione di un modello, in formato elettronico, uniforme per tutte le Camere di commercio del Veneto e unico, cioè valido sia per l'iscrizione al Registro delle Imprese che all'Albo delle imprese artigiane, nonché per gli effetti fiscali, previdenziali ed assistenziali. Attesa la complessità della materia si procederà, anche per l'elaborazione delle necessarie istruzioni, tramite la costituzione di gruppi di lavoro a quali parteciperanno rappresentanti del Sistema camerale, della Commissione regionale per l'artigianato e di quelle provinciali.

Successivamente sarà necessario prevedere, anche tramite la revisione della l.r. n. 67/87, che la comunicazione unica, inoltrata dall'ufficio del Registro delle Imprese al competente ufficio della Commissione provinciale per l'artigianato, equivalga a comunicazione per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2007 di approvazione del modello di comunicazione unica;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;]

delibera

- 1) di raccordare, per quanto indicato nelle premesse al presente provvedimento, la nuova procedura di presentazione della comunicazione unica, di cui all'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, con quella di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane prevedendo che il trasferimento telematico della comunicazione unica, da parte del Registro delle Imprese alla Commissione provinciale per l'artigianato, equivalga a domanda di iscrizione all'Albo o a denuncia di modificazione o di cessazione di attività artigiana ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 della l.r. n. 67/87;
- 2) di disporre l'adozione di un modello di comunicazione, in formato elettronico, uniforme per tutte le Camere di commercio del Veneto e unico, cioè valido sia per l'iscrizione al Registro delle Imprese che all'Albo delle imprese artigiane, nonché per gli effetti fiscali, previdenziali ed assistenziali;
- 3) di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Artigianato all'approvazione con proprio provvedimento del modello di comunicazione di cui al precedente punto 2, nonché delle istruzioni per la corretta compilazione onde evitare comunicazioni non valide o irregolari ai fini della successiva iscrizione all'Albo;
- 4) di dare atto che la competente Direzione regionale, attesa la complessità della materia, procederà all'elaborazione del modello di comunicazione e delle necessarie istruzioni tramite la costituzione di gruppi di lavoro ai quali parteciperanno rappresentanti del Sistema camerale, della Commissione regionale per l'artigianato e di quelle provinciali.